



PRIMA ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGGE 91/2014, IN TEMA DI APPLICAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA ALLA QUOTA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA MA NON PRELEVATA DALLE RETI PUBBLICHE ALL'INTERNO DI RETI INTERNE DI UTENZA (RIU), SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA (SEU) E SISTEMI ESISTENTI EQUIVALENTI AI SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA (SESEU)

A) OSSERVAZIONI GENERALI

A seguito dell'applicazione dei corrispettivi relativi agli oneri generali di sistema in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 24 del DL 91/14, gli operatori coinvolti nei SEU e nei SESEU potrebbero dover rinegoziare i contratti in essere (soprattutto per quanto attiene la valorizzazione dell'energia prodotta e autoconsumata) al fine di suddividere fra produttore e cliente finale l'impatto economico associato a tali nuovi addebiti.

Un discorso analogo potrebbe valere anche per le RIU, soprattutto nel momento in cui al gestore delle stesse siano posti in capo eventuali adempimenti in materia di redazione del bilancio energetico e predisposizione delle relative dichiarazioni: gli oneri legati a tali nuove attività potranno, infatti, essere oggetto di negoziazione fra gestore e utenti connessi e dare adito ad un aggiornamento dei relativi contratti (qualora esistenti).

Per facilitare queste attività e consentire agli operatori di avere un quadro contrattuale aggiornato entro la fine del 2014 (quindi in tempo utile per l'applicazione dei nuovi corrispettivi che decorrerà da gennaio 2015), sarebbe pertanto opportuno che le nuove regole tariffarie per queste configurazioni di impianto fossero definite quanto prima possibile, al massimo entro il 30 novembre 2014, in modo tale da lasciare agli operatori almeno un mese di tempo per ridiscutere i vari accordi esistenti.

Inoltre sarebbe opportuno che, almeno per il primo trimestre di applicazione, le componenti A maggiorate per i SEU e i SESEU connessi in bassa e media tensione fossero pubblicate entro la metà del mese di dicembre e non alla fine del mese stesso, come invece normalmente avviene nell'ambito del periodico aggiornamento tariffario: la conoscenza di tali valori, infatti, potrebbe essere d'aiuto nel processo di revisione degli accordi e dei contratti in essere.

C) RISPOSTE AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

S1 Quali altre considerazioni potrebbero essere espone per i casi di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in bassa o media tensione?

Edison concorda con la proposta dell'Autorità di utilizzare per tutti i SEU e SEESEU in bassa e media tensione (ad eccezione delle imprese inserite nell'elenco degli energivori) una maggiorazione forfettaria delle parti fisse delle componenti A: in molti di questi sistemi, infatti, la determinazione dell'energia consumata non può essere effettuata in quanto non è disponibile la rilevazione dell'energia prodotta. Prevedere la maggiorazione per tutti evita, pertanto, discriminazioni fra un sito e un altro, mettendo tutti gli impianti sullo stesso piano. In aggiunta la soluzione proposta risulta facilmente implementabile in quanto da un lato si basa sui contatori già esistenti sul punto di connessione e dall'altro richiede modifiche minime ai sistemi di fatturazione degli operatori. A tal proposito sarebbe comunque opportuno introdurre procedure di comunicazione efficaci fra GSE (responsabile dell'accreditamento dei SEU), imprese distributrici (responsabili dell'applicazione delle componenti A maggiorate nella fatturazione del servizio di trasporto a carico degli utenti del trasporto) e fornitori di energia elettrica (responsabili della fatturazione ai clienti finali, nonché destinatari delle fatture dei distributori in quanto utenti del trasporto), al fine di rendere noti a tutti i soggetti interessati quali siano i POD cui applicare le componenti A maggiorate ed evitare problemi e/o contenziosi in sede di fatturazione.

S2 Si ritiene opportuno addivenire per gli anni successivi al 2015, nel caso di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in bassa o media tensione, ad una regolazione puntuale sulla base dell'energia elettrica effettivamente consumata in sito, nonostante la maggior complessità che ne può derivare? Perché? Si ritiene invece preferibile proseguire con un siffatto sistema semplificato di maggiorazioni fino a quando consentito dal decreto legge 91/14 (cioè finché le quote applicate siano inferiori al 10%)?

Edison non ritiene opportuno introdurre una regolazione puntuale sulla base dell'energia elettrica effettivamente consumata in sito: si tratta, infatti, di un sistema complesso che potrebbe dare adito a contenziosi e che potrebbe, invece, essere efficacemente sostituito anche a regime da una maggiorazione sulle quote fisse come proposto in consultazione per l'anno 2015.

S3 Si ritiene opportuno mantenere un sistema di maggiorazioni delle componenti fisse (in luogo dell'utilizzo dei dati relativo all'energia elettrica consumata in sito) affinando tuttavia i criteri per la quantificazione delle maggiorazioni, con particolare riferimento ai SEU e SEESEU connessi in media tensione? Come potrebbe essere effettuato tale affinamento sulla base dei dati già attualmente trattati?

Edison ritiene opportuno proseguire anche a regime con la maggiorazione delle componenti A al fine di dare quanto più possibile continuità al regime tariffario applicato a SEU e SEESEU ed evitare continui adeguamenti ai produttori e ai clienti finali coinvolti e ridurre al minimo contenziosi e/o richieste di chiarimento in merito ai documenti di fatturazione che inevitabilmente emergerebbero in caso di adozioni di soluzioni più complesse quali la regolazione puntuale sulla base dell'energia effettivamente consumata in sito. Tra l'altro quest'ultimo meccanismo richiederebbe anche costosi aggiornamenti ai sistemi di fatturazione, in quanto le imprese distributrici e le società di vendita dovrebbero abbinare a ciascun POD relativo a un SEU o SEESEU due diversi valori di energia, uno (energia prelevata) rilevante per i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento e uno (energia consumata) rilevante per le componenti generali di sistema: per tale motivo esso non dovrebbe essere preso in considerazione neanche a regime.

Ciò premesso, la Società suggerisce di adottare in via definitiva il sistema delle maggiorazioni delle quote fisse per tutti i SEU e SEESEU per i quali è prevista una contribuzione in misura pari al 5% dei corrispettivi unitari: trattasi, quindi, degli impianti già in esercizio o che vi entreranno entro il 31 dicembre 2015 (in quanto esenti da eventuali maggiorazioni disposte ai sensi del comma 4 dell'articolo 24 del dl 91/14 che interesseranno solo gli impianti in esercizio dall'1 gennaio 2016). La maggiorazione sulle parti A poi dovrà essere prevista anche a tutti gli impianti che avranno quote di contribuzione inferiore al 10% (previa opportuna differenziazione fra impianti con quote del 5% e impianti con quote superiori). Il calcolo puntuale sull'energia consumata dovrebbe, invece, essere riservato solamente a quegli impianti con quote di contribuzione superiore al 10% (gli unici per i quali, a nostro avviso, il DL 91/14 ha effettivamente imposto una regolazione puntuale)

S4 Quali altre considerazioni potrebbero essere esposte per i casi di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in media tensione nella titolarità di imprese energivore o in alta e altissima tensione?

Edison concorda con quanto proposto dall'Autorità in merito al coinvolgimento della Cassa Conguaglio per questi siti. Riteniamo comunque di fondamentale importanza che le procedure per la gestione dei corrispettivi siano pubblicate dall'Autorità e da Cassa Conguaglio quanto prima possibile, al fine di consentire agli operatori coinvolti di recuperare tutti i dati che saranno poi richiesti in fase di dichiarazione.

S5 Quali informazioni integrative si ritiene debbano essere introdotte nel corso del 2015 sul sistema telematico definito dalla deliberazione 437/2013/R/eel per la raccolta delle dichiarazioni di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale 5 aprile 2013? Qualora si intendano suggerire modalità diverse da quelle previste nello schema di provvedimento, si chiede di fornire elementi che giustifichino la diversa soluzione proposta, possibilmente in termini di costi e benefici, tenendo conto degli aspetti applicativi e di praticabilità immediata.

Sarebbe opportuno prevedere procedure semplificate per tutti quegli impianti in alta e altissima tensione nella titolarità di imprese che non rientrano nell'elenco degli energivori: per questi operatori la dichiarazione dovrebbe semplicemente limitarsi all'indicazione dei quantitativi annui di energia prelevata dalla rete, immessa dalla rete e prodotta in sito (oppure all'indicazione dell'energia consumata laddove direttamente disponibile tramite contatore) senza richiedere ulteriori indicazioni relative ai costi di acquisto e/o al fatturato, rilevanti solo ai fini dell'erogazione delle agevolazioni per gli energivori e non per la corretta applicazione dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del DL 91/14.

S6 Per gli anni successivi al 2015, si ritiene opportuno che l'applicazione delle maggiorazioni continui ad essere effettuata da Cassa? Si ritiene invece preferibile che questo ruolo spetti alle imprese distributrici per il tramite delle società di vendita? Perché? Si ritiene preferibile che il coinvolgimento delle imprese distributrici e delle società di vendita avvenga solo se si renderà necessario modificare integralmente i flussi informativi e i sistemi di fatturazione, anche in esito a quanto sopra indicato in relazione ai SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in bassa o media tensione?

Edison ritiene opportuno che anche per gli anni successivi al 2015 la regolazione dei corrispettivi sia effettuata da Cassa Conguaglio senza il coinvolgimento diretto delle imprese distributrici e delle società di vendita. Gestire la regolazione puntuale sull'energia consumata da parte di venditori e distributori, infatti, richiederebbe di abbinare ad uno stesso POD (quello associato ai SEU e SEESEU) due distinte energie (prelevata e consumata) il che richiederebbe costosi e complessi aggiornamenti ai sistemi di fatturazione e potrebbe dare adito a contenziosi che, proseguendo con Cassa Conguaglio, potrebbero essere, invece, evitati.

S7 Nelle more del completamento della regolazione relativa alle RIU, quali informazioni integrative si ritiene debbano essere introdotte all'allegato 4 della deliberazione 385/2014/R/eel al fine di ottimizzare quanto già disponibile presso Cassa?

Il bilancio energetico per le RIU non interessate alla dichiarazione per le imprese energivore dovrebbe essere semplificato e riportare solamente l'energia prodotta e immessa dalle centrali connesse alla rete interna e l'energia prelevata dalle varie utenze. La ripartizione dei corrispettivi variabili relativi all'energia consumata dovrebbe avvenire in modo proporzionale all'energia consumata da ciascun cliente finale.

La regolazione dei corrispettivi dovrà poi essere effettuata da Cassa Conguaglio direttamente con i clienti finali connessi alla RIU senza alcun onere in capo al gestore della stessa (che, in caso contrario, potrebbe andare incontro ad un consistente rischio di morosità, in quanto l'addebito degli oneri generali di sistema non è coperto dai contratti in essere che dovrebbero essere rinegoziati in tal senso): quest'ultimo, in particolare, dovrebbe essere solamente responsabile della redazione del bilancio energetico di sito.



Ricordiamo altresì che le centrali presenti nelle RIU sono del tutto esenti dall'applicazione degli oneri generali di sistema e dei corrispettivi di trasmissione e distribuzione, qualora i loro prelievi siano destinati all'alimentazione dei servizi ausiliari: questo aspetto dovrebbe essere tenuto in debito conto nella ripartizione dei corrispettivi dovuti sull'energia prodotta e consumata in sito.

Infine, sarebbe opportuno che l'algoritmo di calcolo dei corrispettivi dovuti da ciascun utente connesso alla RIU sia reso noto dalla Cassa Conguaglio (o eventualmente dall'Autorità) quanto prima, in modo da consentire agli operatori di poter stimare e mettere a budget gli oneri di propria competenza.